

Spett.le
ZES Sardegna
**Commissario Straordinario del
Governo Zona Economica Speciale
Sardegna**
Dott.Aldo Cadau

**PROTOCOLLO DI Intesa
TRA**

UniCredit S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, Milano, Codice Fiscale e P.I. 00348170101, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza- Brianza-Lodi, con capitale sociale pari ad euro 21.220.169.840,48 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1, in persona della Sig. Enrico Batini, Responsabile Corporate Region Centro Italia UniCredit, munito dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito, “**UniCredit**” o “**Banca**”)

e

ZES Sardegna, in persona del Commissario Straordinario del Governo Zona Economica Speciale Sardegna Dott.Aldo Cadau con sede istituzionale in Via Sicilia 162/C- Roma e sede territoriale in Via Firenze n. 17 09126- Cagliari, Codice Fiscale 96540190582, (di seguito per brevità anche denominata “**ZES Sardegna**”).

UniCredit e ZES Sardegna di seguito anche denominate, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”, premesso che

- a) La **ZES Sardegna** – istituita tramite gli articoli 4, comma 5 del DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123 nei termini di cui al Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Sardegna – è una delle otto aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica. La perimetrazione dell’area pertiene sia il livello di aree che di filiere logistico-produttive e costituisce l’elemento di carattere strategico connesso alla capacità di attrazione degli investimenti che siano funzionali per:

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.

- consolidare il tessuto industriale esistente;
 - migliorare la qualità dell'offerta logistica, aumentando frequenza e qualità delle connessioni;
 - attrarre nuovi investimenti anche internazionali, per rendere globale il mercato della produzione e del consumo;
 - adeguare la struttura produttiva territoriale alle innovazioni tecnologiche;
 - determinare un modello di stretta interrelazione tra ricerca, innovazione ed attività produttive;
 - attivare processi di aggregazione e di scambio tra gli Enti referenti nelle aree comprese nella ZES e tra le imprese, favorendo la crescita dimensionale delle imprese, la costruzione di filiere produttive complete e la complessiva diffusione di nuovi asset produttivi e di competitività del sistema economico Sardo.
- b) L'iniziativa delle **ZES** è finalizzata a favorire lo sviluppo economico del Sud Italia, costruendo le infrastrutture necessarie nelle aree industriali, creando collegamenti efficienti tra le reti di trasporto (nazionale e quella europea) ed avviando lavori di urbanizzazione, industrializzazione e recupero ambientale. Per un territorio come la Sardegna, considerata in aggiunta la difficoltà che le imprese Sarde hanno nel competere in mercati sempre più globali e complessi, e considerando il quadro infrastrutturale locale, le ZES, se adeguatamente sfruttate, possono contribuire alla creazione di un tessuto produttivo più solido e interconnesso, rappresentando di fatto un importante volano di sviluppo per il territorio, sia in termini di attrazione di nuovi investimenti, sia in termini di opportunità di crescita per le imprese già radicate nel tessuto economico locale, sia in termini di creazione di nuovi posti di lavoro a favore dell'inserimento lavorativo della popolazione, con particolare riguardo ai giovani laureati.
- c) In aggiunta, il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** destina 630 milioni di euro per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES. A queste risorse, si aggiungono ulteriori 1,2 miliardi di euro che il PNRR riserva a interventi sui principali porti del Mezzogiorno. Inoltre, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre agli investimenti, prevede anche una riforma per semplificare il sistema di governance delle ZES e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l'insediamento di nuove imprese.
- d) Come da Art. 4 comma 7 bis del DL 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (GURI Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017) e successive modificazioni, il **Commissario straordinario del Governo** può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

- e) **UniCredit** è uno dei principali gruppi bancari europei con un forte radicamento in Italia, una presenza in 13 Paesi ed una rete internazionale complessiva distribuita in 16 mercati del mondo. Parallelamente alla propria vocazione internazionale, è anche “banca del territorio” e, in quanto tale, parte integrante della rete economica, sociale e culturale che ha lo scopo di unire e sostenere le comunità locali e le istituzioni nella valorizzazione e nello sviluppo del Territorio.
- f) Per **UniCredit** la Sardegna è un territorio fondamentale, con una rete di filiali diffusa, una quota di clientela significativamente rilevante e con volumi di depositi e di impieghi che posizionano la Banca fra i principali Istituti della Regione. In particolare, UniCredit è da sempre impegnata nel supporto al tessuto produttivo locale, attraverso supporto finanziario, advisory, iniziative a favore della creazione di reti, formazione e Informazione.
- g) le Parti intendono, quindi, definire con il presente protocollo d’intesa (di seguito, “**Protocollo**”) alcune aree di interesse su cui collaborare nell’interesse delle Imprese.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art.1 – OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare – ciascuna per i propri ambiti di competenza – nelle aree di interesse di seguito indicate, al fine di valutare l’individuazione di iniziative e progetti che possano offrire opportunità di crescita alle Imprese, senza tuttavia assumere reciprocamente alcun impegno circa la concreta realizzazione degli stessi. Fermi restando infatti, la volontà e l’impegno delle Parti a porre in essere ogni ragionevole sforzo per favorire la migliore riuscita del presente Protocollo, la sottoscrizione dello stesso non comporta, né per la ZES Sardegna, né per UniCredit, alcun impegno vincolante o di risultato in relazione alle predette iniziative e progetti.

In particolare, nell’ambito del presente Protocollo:

- La **Zes Sardegna**, nella persona del Commissario Straordinario del Governo, si rende disponibile a:

Fornire ad UniCredit un set informativo sull’iniziativa, comprensivo dei dettagli sui siti inclusi, vocazioni e opportunità in termini amministrativi;

Mettere a disposizione della Banca l'accesso a dati e informazioni relativi ad imprese, partner e stakeholder, alle caratteristiche dei territori ricadenti in ZES, alle iniziative imprenditoriali già insediate e ai progetti di investimento in infrastrutture in corso di realizzazione o programmati a disposizione della ZES;

- La Banca - che si pone l'obiettivo di supportare le imprese che decidono di investire in Sardegna o intendono rafforzare il proprio posizionamento sull'isola (di seguito, "Imprese") nel comprendere e cogliere tutte le opportunità rivoltanti da questa iniziativa – si impegna a:

Veicolare, grazie al proprio network capillare in tutta Italia e nei paesi esteri in cui è presente, le opportunità sottostanti l'iniziativa alle Imprese Clienti, anche attraverso l'organizzazione di appositi incontri di presentazione della misura con imprenditori selezionati quali primari player sui territori in cui opera e stakeholder;

Essere partner finanziario delle imprese che vogliono investire nelle Zone Economiche Speciali in Sardegna, attraverso:

L'offerta di strumenti creditizi e finanziari, strutturati in funzione della tipologia di investimento;

Supporto consulenziale;

Lo stanziamento di un apposito plafond dedicato.

Collaborare con la ZES Sardegna alla redazione di report, studi e ricerche che abbiano come base i dati condivisi attraverso la sottoscrizione di specifici eventuali ulteriori accordi e convenzioni che abbiano ad oggetto specifiche iniziative di studio e ricerca con il coinvolgimento di istituti di ricerca, Università e centri studio.

La collaborazione tra le Parti verrà realizzata mediante:

- a) l'istituzione di un Tavolo operativo e di coordinamento tra le Parti, alla sottoscrizione del presente Protocollo, le cui modalità istitutive e di funzionamento saranno determinate congiuntamente tra le stesse, che avrà il compito di condividere, programmare e sviluppare le attività derivanti dall'attuazione del Protocollo;
- b) il Tavolo operativo si riunirà con periodicità che sarà stabilita, secondo necessità e/o convenienza, congiuntamente tra le Parti, a decorrere dalla data di perfezionamento del presente Protocollo;
- c) il Tavolo operativo provvederà ad attuare gli intenti e le strategie del presente Protocollo, a coordinare le azioni per il conseguimento degli obiettivi, a promuovere la diffusione delle esperienze in funzione degli esiti e a valutare periodicamente i risultati conseguiti.

Per la realizzazione della collaborazione, saranno congiuntamente definiti dalle Parti:

- obiettivi e modalità di realizzazione;
- dettaglio delle attività;
- tempi e modalità di realizzazione;
- eventuale coinvolgimento e ruolo di altri soggetti, terzi rispetto al presente Protocollo.

Le Parti svolgeranno le attività di cui al presente Protocollo con diligenza e professionalità, evitando di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare l'immagine dell'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna, durante il periodo di validità del presente Protocollo, ad informare preventivamente l'altra Parte di qualsiasi evento o circostanza che possa creare pregiudizio alla collaborazione di cui al presente Protocollo e/o all'immagine dell'altra Parte.

Art. 2 Corrispettivo

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che il presente Protocollo non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese, né comporta alcun obbligo di co-investimento nei progetti o iniziative di collaborazione.

Art. 3 Rapporto tra le Parti – Assenza di esclusiva

Le Parti, con il presente Protocollo, non intendono dare vita ad alcuna forma di stabile organizzazione o associazione. Le Parti, nell'esecuzione del presente Protocollo, agiscono e agiranno in qualità di soggetti indipendenti e in piena autonomia (anche organizzativa), al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di agenzia, mandato e/o rappresentanza. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di rappresentare o impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti nell'esecuzione del presente Protocollo.

Il presente Protocollo non determina alcun vincolo di esclusiva e pertanto ciascuna Parte è e resta pienamente autonoma e libera di sottoscrivere accordi analoghi, in tutto o in parte, al presente con soggetti terzi senza necessità di alcun consenso.

Resta fermo, in ogni caso, che la sottoscrizione del Protocollo non comporta, né per la ZES Sardegna, né per UniCredit, alcun impegno vincolante o di risultato in relazione all'Iniziativa.

Riguardo al rapporto con le Imprese, la ZES Sardegna riconosce e prende atto che UniCredit effettuerà, in completa autonomia e a propria discrezione, ogni valutazione di

merito circa la possibilità di stipulare con le Imprese contratti aventi ad oggetto prodotti e/o servizi della Banca. La Banca pertanto non assume, nei confronti della ZES Sardegna e delle Imprese ivi insediate o che vorranno investire, alcun obbligo o impegno ad erogare i prodotti e servizi eventualmente richiesti da queste ultime. ZES Sardegna resta del tutto estranea ai rapporti di natura contrattuale che interverranno fra le Imprese e la Banca, in nessun caso rispondendo nè direttamente nè in garanzia per eventuali inadempimenti o informazioni incomplete o inesatte fornite dalle imprese alla Banca.

Art. 4 Responsabilità – Manleve

Le Parti gestiranno, in completa autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità, il rapporto con le Imprese e ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rispetto della normativa applicabile.

Le Parti non si assumono reciprocamente alcun obbligo o garanzia di risultato in relazione alla collaborazione di cui al presente Protocollo, con la conseguenza che nessuna richiesta di compenso, indennizzo o rimborso potrà essere richiesta, a qualsiasi titolo, da una Parte nei confronti dell'altra in ragione dello svolgimento della predetta collaborazione.

Le Parti riconoscono e dichiarano che ciascuna Parte:

- è e rimarrà del tutto estranea ai rapporti che dovessero instaurarsi tra l'altra Parte e le Imprese;
- non assume e pertanto declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli, a qualunque titolo, derivanti all'altra Parte e/o alle Imprese interessate in relazione al rapporto che dovesse instaurarsi fra le stesse;
- manleverà e terrà indenne l'altra Parte da qualsiasi eventuale richiesta, pretesa, contestazione dovesse essere sollevata nei confronti di quest'ultima in relazione a comportamenti imputabili esclusivamente alla prima.

Art. 5 Durata - Recesso – Risoluzione

Il presente Protocollo ha validità ed efficacia dalla data del relativo perfezionamento sino al 31/12/2023.

Alla scadenza il Protocollo si rinnoverà automaticamente di anno in anno; ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R, o mediante PEC, e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso è escluso a carico della Parte recedente qualsiasi onere, indennizzo, rimborso, risarcimento di sorta a favore dell'altra Parte.

Ciascuna Parte potrà dichiarare risolto il Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi per iscritto a mezzo raccomandata AR o P.E.C.

(Posta elettronica certificata) alle altre Parti, nei casi di violazione, da parte di almeno una delle stesse, e anche di uno solo dei seguenti articoli: 6, 9 e 17.

L'eventuale tolleranza di una Parte dei comportamenti posti in essere dall'altra parte non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dall'Protocollo, dalla presente clausola e, in ogni caso, dalla legge.

Art. 6 Riservatezza

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si scambino dati e informazioni di natura riservata (sia per iscritto che verbalmente), registrati su qualsiasi tipo di supporto ("Informazioni") le stesse si impegnano:

- a mantenere le Informazioni strettamente confidenziali, a non comunicarle né divulgarle, in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti, amministratori e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del Protocollo;
- ad informare i dipendenti, amministratori e collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti, amministratori e collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fomite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione del Protocollo.

Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente Protocollo:

- i. a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte;
- ii. a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Protocollo;
- iii. resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:
 - alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
 - a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.
- iv. L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:
 - al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, siano già di pubblico dominio;
 - siano o diventino disponibili al pubblico per causa diverse dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più dipendenti, amministratori a

collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo; siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza;

debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove legalmente possibile. dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporsi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

- v. Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo.

Art. 7 Comunicazioni - Contract Manager

Qualsiasi comunicazione ai sensi del Protocollo, salvo che sia altrimenti previsto da particolari clausole del medesimo, dovrà essere effettuata per iscritto per mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo fax, e-mail o pec, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta o, se inviata mediante fax o e-mail, alla data della ricevuta di trasmissione o recapito.

Al fine di facilitare la gestione dei rapporti contrattuali tra le Parti, ciascuna di esse designa qui di seguito un proprio rappresentante (di seguito "Referente") autorizzato a:

- concordare eventuali modifiche all'Protocollo;
- agire come principale contatto con il Referente dell'altra Parte;
- sovrintendere allo svolgimento della collaborazione e all'esecuzione del Protocollo.

I Referenti rispettivamente designati dalle Parti sono:

per UniCredit:

Fabrizio Tartaglia

per ZES Sardegna:

Aldo Cadau

Tutte le relazioni e comunicazioni tra le Parti, salvo che sia diversamente previsto nell'ambito del Protocollo dovranno avvenire per il tramite dei Referenti. Ciascuna Parte può sostituire in ogni momento i propri Referenti dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata a/r.

Art. 8 Clausola di correttezza

UniCredit S.p.A. Capitale 21.220.169.840,48 interamente versato
- Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit -
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.

Sede Legale e
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti
Torre A
20154 Milano

I reciproci rapporti tra le Parti dovranno essere improntati, sia durante sia dopo la vigenza del presente Protocollo, ai canoni oggettivi di diligenza professionale e buona fede, evitando, in particolare, di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare l'altrui immagine.

Ciascuna Parte s'impegna a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare lo svolgimento della collaborazione tra le Parti comunicare all'altra Parte tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare lo svolgimento della collaborazione tra le Parti medesime.

Art. 9 Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

UniCredit dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico, pubblicato sul sito www.unicreditgroup.eu. La ZES Sardegna dichiara di aver preso visione del predetto Codice Etico e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Protocollo, al rispetto dei principi ivi contenuti per quanto a loro riferibili.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere il Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ferma restando la responsabilità della Parte inadempiente per ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, nonché l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia pretesa e/o azione di terzi derivanti dal medesimo inadempimento.

La ZES Sardegna si impegna sin d'ora ad assicurare il rispetto dei suddetti obblighi anche da parte di eventuali fornitori e subappaltatori e, in caso di adozione da parte di questi ultimi di comportamenti contrari al Codice Etico di UniCredit e/o riconducibili a quelli sopraindicati, a risolvere i contratti con i medesimi, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10 Oneri

Il presente atto non è soggetto all'obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, a norma dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Tutti gli eventuali oneri fiscali e spese inerenti e derivanti dall'attuazione del presente Protocollo sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 11 Legge applicabile- Procedura di composizione amichevole - Foro competente

UniCredit S.p.A. Capitale 21.220.169.840,48 interamente versato
- Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit -
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.

Sede Legale e Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti
Torre A
20154 Milano

Il Protocollo è regolato e dovrà essere interpretato ai sensi della Legge Italiana. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all'insorgere di una controversia la Parte più diligente, al fine di instaurare il contraddittorio, dovrà chiedere per iscritto all'altra Parte di iniziare la procedura di composizione, nominando formalmente un delegato per detta procedura, e invitando l'altra Parte a fare altrettanto (i "Responsabili")
- b) instaurato il contraddittorio, i Responsabili si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole e comunque entro e non oltre sette giorni dall'attivazione della procedura, tenendo comunque conto, in primo luogo, dell'esigenza primaria di dare esecuzione al Protocollo.

In via residuale, per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo, che non fosse stato possibile comporre secondo procedimento amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 12 – Sanzioni

Il termine "Sanzioni" si riferisce a tutte le leggi, regolamenti, ordini esecutivi, misure restrittive o altre normative in materia di sanzioni economiche, finanziarie o commerciali promulgate, inflitte, imposte, applicate o pubblicamente notificate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America.

Il termine "Paese Sanzionato" si riferisce a ogni paese o altro territorio che sia soggetto a Sanzioni a livello nazionale o territoriale, o il cui governo sia soggetto alle stesse.

Il termine "Soggetto Sanzionato" si riferisce a un soggetto individuato come sottoposto a Sanzioni, o posseduto o controllato da un Soggetto Sanzionato.

La ZES Sardegna dichiara: (i) di non essere, (né alcuno dei suoi/loro esponenti o dipendenti) attualmente oggetto di alcuna Sanzione, sottoposto a Sanzioni, o in violazione di alcuna Sanzione e (ii) che i Servizi forniti non derivano né da alcuna attività con un soggetto o in un paese o territorio che, al momento di tale fornitura, sia un Soggetto Sanzionato o un Paese Sanzionato, né da alcuna attività posta in essere in violazione delle Sanzioni.

La ZES Sardegna si obbliga ad informare immediatamente la Banca nel caso in cui le precedenti dichiarazioni dovessero cambiare. Nel caso in cui il Soggetto (e/o i loro esponenti o dipendenti) dovesse diventare Soggetto Sanzionato, UniCredit avrà il diritto

di recedere immediatamente dal Protocollo senza alcun preavviso e senza il pagamento di alcun importo a qualsiasi titolo.

Art .13 Invalidità

Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante Protocollo sottoscritto da entrambe le Parti.

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Protocollo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Art. 14 Cessione del Protocollo

IL Protocollo, così come i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo che il beneficiario sia una società appartenente al Gruppo UniCredit.

La disposizione di cui al capoverso precedente si applica anche nel caso in cui la cessione o il trasferimento siano connessi o conseguenti ad operazioni societarie o a trasferimenti di rami aziendali, o di gruppi di rapporti giuridici, che coinvolgono una delle Parti.

Art. 15 Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008)

Nelle attività oggetto del Protocollo sono inesistenti le interferenze delle lavorazioni e non si applicano quindi le previsioni dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo; pertanto, in assenza di misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da esse, i costi della sicurezza ex comma 5 art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari a zero.

Art. 16 Negoziazione del Protocollo

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Protocollo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del Codice civile.

Art 17 - Clausola Anticorruzione

Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Protocollo - agisca per loro conto (di seguito: "Soggetti Rilevanti") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti svolgono o svolgeranno la propria attività.

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del presente Protocollo.

Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state condanne per le suddette materie nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi al Protocollo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Protocollo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.

Le Parti garantiscono che, qualora una Parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Protocollo, questa parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dal Protocollo, ciascuna parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Protocollo solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.

In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Protocollo con effetto immediato ex art. 1456 c.c.

La parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dell'eventuale trattamento di

dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”).

Le Parti tratteranno in via autonoma eventuali dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto. Ciascuna delle Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati, assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Articolo 19 – Global Policy “Segnalazione Comportamenti illegittimi” (c.d. Whistleblowing)

La ZES Sardegna conferma di aver preso visione della Policy “Segnalazione comportamenti illegittimi” messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit, e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi “comportamento illegittimo” di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all’interno del Gruppo UniCredit con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu; o
- tramite segnalazione cartacea a:
UniCredit S.p.A
Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing
Piazza Gae Aulenti n. 3
20154 Milano

Ove concordiate con quanto sopra riportato, Vi preghiamo di trascrivere integralmente il testo della presente su Vostra carta intestata e di inviarlo a UniCredit, siglato in ciascuna pagina e sottoscritto in calce, in segno di piena accettazione di quanto ivi riportato.

Cagliari,

Unicredit S.p.A.
